SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

per la prosecuzione delle attività di supporto all'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

TRA

REGIONE DEL VENETO, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, di seguito "Regione",

E

VENETO LAVORO, ente strumentale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello 67/B, C.F. 03180130274, rappresentato da _____, nella sua qualità di _____, di seguito "Veneto Lavoro",

congiuntamente denominate anche "Parti".

PREMESSO CHE

- con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Province autonome;
- con DGR n. 704 del 4 giugno 2020 la Regione del Veneto ha istituito l'Ufficio regionale del RUNTS, incardinato presso la struttura regionale competente in materia di Terzo settore;
- con DGR n. 389 del 30 marzo 2021 la Regione del Veneto ha avviato la collaborazione con Veneto Lavoro per le attività di assistenza tecnica a supporto dell'Ufficio regionale del RUNTS;
- tale collaborazione è proseguita con DGR n. 1402 dell'11 novembre 2022;
- con DGR n. 1296 del 30 ottobre 2023 è stato approvato lo schema di accordo triennale di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la realizzazione di attività di assistenza tecnica a supporto dell'Ufficio regionale del RUNTS per il periodo 2024-2026;
- nell'ambito dell'accordo 2024-2026 sono state individuate, in particolare, le aree relative all'assistenza tecnica alla gestione del RUNTS, alla gestione dei progetti, ai controlli e all'assistenza tecnica di sistema;
- l'esperienza maturata nel periodo di collaborazione ha evidenziato la necessità di assicurare continuità alle attività di supporto all'Ufficio regionale del RUNTS, adeguandone al contempo l'organizzazione alle esigenze operative e alle funzioni esercitate dalla struttura regionale;
- le Parti intendono pertanto proseguire la collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurando il coordinamento delle attività e una partecipazione effettiva di entrambe alla realizzazione delle attività di interesse comune;
- ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

5dd73089

- l'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ricorrendone i presupposti, per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico;
- le Parti intendono disciplinare attraverso il presente accordo le modalità di collaborazione e di partecipazione alle attività di supporto all'Ufficio regionale del RUNTS, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per la prosecuzione delle attività di supporto all'Ufficio regionale del RUNTS fino al 31 dicembre 2028.
2. La collaborazione è volta ad assicurare, nell'ambito delle competenze istituzionali delle Parti, il supporto amministrativo, tecnico, giuridico, organizzativo e informatico necessario allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del RUNTS.
3. Le attività oggetto del presente accordo costituiscono attività di interesse comune delle Parti e sono svolte attraverso una partecipazione coordinata e complementare della Regione e di Veneto Lavoro, secondo quanto definito nel presente accordo e nel successivo Piano operativo.
4. Restano in capo alla Regione le funzioni e le responsabilità proprie dell'Ufficio regionale del RUNTS, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 Attività della Regione del Veneto

1. La Regione, attraverso la struttura competente per il RUNTS:
   a) assicura il coordinamento istituzionale delle attività oggetto dell'accordo;
   b) definisce gli indirizzi operativi e le priorità di intervento;
   c) assicura il raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del RUNTS;
   d) partecipa alla programmazione delle attività e alla definizione del Piano operativo;
   e) mette a disposizione le informazioni, i dati e la documentazione necessari allo svolgimento delle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente;
   f) partecipa alle attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione dell'accordo;
   g) assicura le attività di propria competenza connesse alla gestione, al controllo e alla vigilanza sugli Enti del Terzo settore, anche avvalendosi del supporto tecnico di Veneto Lavoro secondo quanto previsto dal Piano operativo.
2. La Regione assicura inoltre il necessario raccordo con le strutture regionali competenti per gli aspetti amministrativi, contabili, informatici e organizzativi connessi all'attuazione dell'accordo.

Art. 3 Attività di Veneto Lavoro

1. Veneto Lavoro partecipa alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche, organizzative e professionali, secondo quanto definito nel Piano operativo.
2. In particolare, Veneto Lavoro potrà assicurare attività di supporto relative a:
   a) gestione amministrativa e tecnica delle attività connesse al RUNTS;

5dd73089

b) supporto alla gestione e al monitoraggio dei procedimenti e delle relative attività istruttorie;
c) supporto alle attività di controllo e vigilanza sugli Enti del Terzo settore, nell'ambito delle funzioni di competenza regionale;
d) supporto alla gestione e al monitoraggio dei progetti e delle iniziative connesse alle attività dell'Ufficio regionale;
e) assistenza tecnica di sistema e supporto informatico e organizzativo;
f) elaborazione e sistematizzazione di dati e informazioni funzionali alla gestione delle attività;
g) supporto alla predisposizione di report, analisi e documentazione tecnica;
h) ulteriori attività di comune interesse individuate nel Piano operativo, coerenti con l'oggetto del presente accordo.

3. Le attività di Veneto Lavoro sono svolte nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ente e in coordinamento con la struttura regionale competente.
4. Veneto Lavoro organizza le attività attraverso le proprie strutture tecnico-operative e le risorse professionali necessarie alla loro realizzazione, nel rispetto del Piano operativo approvato dalle Parti.

Art. 4 Piano operativo

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, Veneto Lavoro predispone e trasmette alla struttura regionale competente un Piano operativo relativo alle attività da svolgere nell'ambito della collaborazione.
2. Il Piano operativo definisce, in particolare:
   a) le attività previste e i relativi obiettivi;
   b) le modalità di collaborazione tra le Parti;
   c) il cronoprogramma delle attività;
   d) le risorse professionali e organizzative che ciascuna Parte prevede di mettere a disposizione;
   e) le modalità di coordinamento e monitoraggio;
   f) la previsione delle spese direttamente connesse alla realizzazione delle attività.
3. Il Piano operativo è condiviso e approvato dalla struttura regionale competente e costituisce riferimento per l'attuazione del presente accordo.
4. Il Piano operativo potrà essere aggiornato nel corso della durata dell'accordo, qualora intervengano modifiche nelle esigenze operative dell'Ufficio regionale del RUNTS o nel quadro normativo di riferimento, mediante condivisione tra le Parti.

Art. 5 Risorse e modalità di rimborso delle spese

1. Ciascuna Parte sostiene le risorse umane, strumentali e organizzative che mette a disposizione nell'ambito della collaborazione, secondo quanto previsto dal presente accordo e dal Piano operativo.
2. Per le attività di propria competenza, Veneto Lavoro sostiene le spese direttamente connesse alla realizzazione delle attività previste dal presente accordo.
3. La Regione riconosce a Veneto Lavoro il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione, secondo modalità e criteri definiti nel Piano operativo e nel rispetto della disciplina contabile applicabile.
4. Il rimborso riguarda esclusivamente i costi direttamente riconducibili alle attività oggetto del presente accordo e non costituisce corrispettivo per la prestazione di servizi né remunerazione delle attività svolte.

5dd73089

5. Le risorse eventualmente messe a disposizione dalla Regione sono determinate con i relativi atti amministrativi e nel rispetto degli stanziamenti disponibili.
6. Veneto Lavoro assicura la tracciabilità e la separata evidenza contabile delle spese sostenute per le attività oggetto dell'accordo, secondo modalità concordate con la Regione.
7. Le modalità di richiesta, verifica e liquidazione dei rimborsi sono definite nel Piano operativo e nella documentazione amministrativo-contabile adottata per l'attuazione dell'accordo.

Art. 6 Monitoraggio e rendicontazione

1. Le Parti assicurano il monitoraggio congiunto dell'attuazione delle attività previste dal presente accordo.
2. Veneto Lavoro trasmette alla struttura regionale competente, con la periodicità definita nel Piano operativo, una relazione sullo stato di attuazione delle attività, contenente almeno:
   a) le attività realizzate;
   b) i risultati conseguiti;
   c) le eventuali criticità riscontrate;
   d) l'impiego delle risorse professionali;
   e) le spese sostenute e documentate.
3. Al termine di ciascuna annualità Veneto Lavoro presenta una relazione conclusiva sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.
4. La Regione verifica l'attuazione delle attività e la coerenza delle spese documentate con quanto previsto dal presente accordo e dal Piano operativo.

Art. 7 Coordinamento della collaborazione

1. Per assicurare il coordinamento delle attività, le Parti individuano i rispettivi referenti:

   per la Regione del Veneto: il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale

   per Veneto Lavoro: il Direttore

2. I referenti assicurano il raccordo operativo tra le Parti, la condivisione delle informazioni necessarie e il monitoraggio dell'attuazione del Piano operativo.
3. Le Parti possono convocare incontri di coordinamento ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 8 Durata

1. Il presente accordo assicura la collaborazione fino al 31 dicembre 2028.
2. Eventuali successive prosecuzioni della collaborazione dovranno essere disciplinate mediante specifico atto delle Parti, previa verifica delle attività da assicurare e della permanenza dei presupposti giuridici e organizzativi della collaborazione.

Art. 9 Modifiche e integrazioni

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo sono adottate mediante atto scritto sottoscritto dalle Parti.

5dd73089

2. Le modifiche che non incidano sull'oggetto e sulla natura della collaborazione potranno essere recepite mediante aggiornamento condiviso del Piano operativo.

Art. 10 Recesso

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo per sopravvenute esigenze istituzionali o per sopravvenute disposizioni normative che rendano non più possibile o non più opportuno lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.
2. Il recesso è comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di particolare urgenza derivanti da disposizioni normative o da esigenze di tutela dell'interesse pubblico.
3. In caso di recesso, le Parti provvedono a definire congiuntamente le attività in corso e le relative modalità di conclusione, nonché il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e documentate sino alla data di efficacia del recesso.

Art. 11 Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti definiscono, ove necessario in relazione alle attività da svolgere, i rispettivi ruoli e le modalità di trattamento dei dati personali mediante gli specifici atti e documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 Trasparenza e tracciabilità

1. Le Parti assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità, per quanto applicabile alle attività oggetto del presente accordo.
2. Veneto Lavoro assicura il rispetto della normativa applicabile alle procedure di acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali eventualmente necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Piano operativo.

Art. 13 Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare prioritariamente una soluzione condivisa alle eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Il presente accordo costituisce lo strumento di disciplina della collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro per le attività di cui all'art. 1.
2. Le Parti riconoscono che la collaborazione disciplinata dal presente accordo è fondata sul perseguimento di un comune interesse pubblico, sulla partecipazione effettiva di entrambe le

5dd73089

amministrazioni alla realizzazione delle attività e sulla condivisione delle relative responsabilità, secondo le rispettive competenze istituzionali.

3. Il presente accordo non determina l'instaurazione di un rapporto di committenza né il pagamento di un corrispettivo a fronte della prestazione di servizi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo n. 36/2023 e alla normativa vigente applicabile alle attività oggetto della collaborazione.
5. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale

Per Veneto Lavoro
Il Direttore

5dd73089